



# COMUNE DI FIRENZE

## ORDINANZA DEL SINDACO

Numero:	2010/00401
Del :	24/08/2010
Esecutiva da:	24/08/2010
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Tutela dell'aria acqua e suolo Direzione Ambiente Servizio Qualità ambientale

### **OGGETTO:**

**Autobus TPL urbano Euro 0: estensione divieto di transito dal 1° settembre 2010.**

### **IL SINDACO**

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Considerato che l'UE impone, con le Direttive di omologazione dei veicoli, obiettivi di progressiva riduzione delle emissioni in atmosfera da traffico veicolare, e con le Direttive sulla qualità dell'aria fissa i limiti degli inquinanti dispersi in atmosfera da non superare per la protezione della salute umana;

Vista la Direttiva 1999/30/CE del 22.4.1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell'aria per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossido di azoto, particelle e piombo (SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, NO<sub>2</sub>, PTS, Pb);

Vista la Direttiva 2000/69/CE del 16.11.2000, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell'aria per Benzene e Monossido di Carbonio;

Visto il D.M. 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle due direttive suddette, che stabilisce valori limite e termini precisi entro i quali detti valori limite devono essere raggiunti per materiale particolato, biossido di azoto ed ossidi di azoto, benzene, biossido di zolfo, piombo, e monossido di carbonio, e al tempo stesso ribadisce la competenza dei Sindaci ad adottare le misure di limitazioni della circolazione di cui all'art. 7 c.1 lettera a) e b) del D.Lgs. n. 285/1992;

Vista la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Vista la D.G.R. n.1325 del 15/12/2003 "Preso d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999 e del D.M. 261/02. Abrogazione della DGR n. 1406/01", che classifica il territorio del Comune di Firenze come zona di risanamento, in quanto presenta superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CE in materia di qualità dell'aria recepite con D.M. 2 aprile 2002 n. 60, per più di una sostanza inquinante, ed è

pertanto tenuto ad adottare ed attuare le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite per tali inquinanti;

Considerato che fino dal 2003 i vari accordi fra Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e Comuni fra i vari impegni per ridurre le emissioni inquinanti, in particolare del PM10 e suoi precursori, prevedevano che i Comuni adottassero in modo progressivo limitazioni alla circolazione dei segmenti di veicoli più inquinanti;

Visto l'Accordo di Programma fra Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e Comuni firmato in data 20.12.2005 che stabiliva per l'anno 2006 di attuare il divieto di circolazione agli autobus euro 0 destinati al TPL per un giorno, la domenica;

Visto il successivo Accordo 2007-2010, firmato in data 10.05.2007, che stabiliva per l'anno 2007 di confermare il divieto per un giorno e di estenderlo ad ulteriori due giorni feriali nel 2008;

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n.2005/G/00859 e n.2007/G/00232, con le quali è stato stabilito di aderire agli Accordi suddetti;

Visto il Piano di Azione Comunale 2007-2010, redatto ai sensi della D.G.R. n. 412 dell'11/06/2007, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2007/C/00050 del 24/07/2007 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra i vari interventi, in coerenza a quanto contenuto nell'Accordo 2007-2010, di adottare le limitazioni alla circolazione dei veicoli con i maggiori fattori di emissioni specifiche, fra i quali anche i mezzi destinati al trasporto pubblico ed al turismo;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 316/2007 che prevedeva fosse attuato, a partire dal 1° gennaio 2008, il divieto agli autobus euro 0 dei gestori dei servizi di TPL ed in servizio turistico la domenica e due giorni feriali alla settimana;

Preso atto che con varie ordinanze sono già stati attuati tutti i divieti previsti dai vari Accordi, con le modalità indicate nelle tabelle allegate alle deliberazioni regionali che ogni anno assegnano i finanziamenti ai comuni sottoscrittori, eccetto che per gli autobus TPL e turismo Euro 0;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 57 del 28 gennaio 2008 che, in base a specifiche motivazioni, indicava l'opportunità che il divieto di circolazione agli autobus euro 0 fosse posticipato per ulteriori due giorni feriali e che quindi venisse confermato per la sola domenica;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 19 del 22 gennaio 2009, nella quale sono riportate le limitazioni alla circolazione da adottare per l'anno 2009, che confermava che il divieto di circolazione fosse mantenuto per i mezzi destinati al trasporto pubblico ed al turismo soltanto la domenica;

Vista l'ordinanza n. 2005/01032 del 21/12/2005, modificata con ordinanza n. 2006/00058 del 20/01/2006, con la quale è stato istituito dal 1° gennaio 2006 il divieto di transito la Domenica nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo, agli autobus ed autosnodati M2 ed M3 non conformi alla direttiva 91/542 CEE e successivi aggiornamenti, sia destinati al TPL che al turismo;

Viste le successive ordinanze n. 2007/01208 del 20/12/2007, n. 2008/00320 del 2/04/2008, e n. 2008/01189 del 17/12/2008, con le quali è stato confermato il suddetto divieto di transito la domenica con orario 00.00-24.00;

Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008 "Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli";

Considerato che nell'ambito della sperimentazione di vari interventi tecnici per la riduzione del particolato nei gas di scarico degli autobus di TPL, finanziati con i fondi previsti dalla DGR n.336/2006, sono già stati installati su alcuni bus dispositivi antiparticolato che corrispondono alle caratteristiche di omologazione del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008;

Preso atto che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 275/2008, e 746/2008 modificate con DGR 877/2009, sono state destinate le risorse del fondo statale per il sostegno all'acquisto dei veicoli da adibirsi ai servizi di TPL;

Visto il Decreto del Dirigente del settore "Pianificazione integrata della mobilità e dei trasporti e sistema informativo della mobilità" che definisce le modalità operative per l'accesso ai contributi per l'acquisto e l'installazione dei filtri antiparticolato sugli autobus euro 0 ed euro 1 urbani ed extraurbani, dando la priorità per l'erogazione dei fondi per acquistare ed installare i filtri sui bus euro 0;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 dell'08 febbraio 2010, attuativa per l'anno 2010 dell'Accordo Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e Comuni, per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico, con la quale ai Comuni aderenti è stato indicato:

- di estendere, a partire dal 1.09.2010, il divieto di circolazione degli autobus euro 0 destinati a servizi di trasporto pubblico locale (TPL) urbano a tutti i giorni della settimana;
- di prevedere deroghe al suddetto divieto per autobus che hanno installato un dispositivo anti-particolato omologato ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008 o per i quali è già prevista la sostituzione secondo i termini individuati dai provvedimenti attuativi delle DGR n. 275/08 e n. 746/08 come modificata dalla DGR n. 877/09;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 183 del 23/02/2010 che elenca nell'allegato 1 quali autobus Euro 0 in servizio di TPL siano in fase di dismissione (indicando l'atto in base al quale l'azienda usufruisce dei contributi per la sostituzione), quali hanno usufruito dei fondi della DGR 336/2006 per installare filtri antiparticolato e quale tipologia di servizio svolgano (urbano ed extraurbano), e pertanto individua i mezzi soggetti a restrizione della circolazione e quelli esonerati dal divieto;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni suddette, ed in coerenza con la DGR n. 122/2010 di estendere dal 1° settembre 2010, agli autoveicoli di cui all'art. 54 del N.C.d.S. autobus ed autosnodati M2 ed M3 non conformi alla direttiva 91/542 CEE o successivi aggiornamenti, destinati al TPL urbano, il divieto di transito su tutto il territorio del centro abitato di Firenze e del Galluzzo, dal lunedì alla domenica con orario 00.00-24.00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli articoli 34 e 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze;

## ORDINA

1) di estendere, a partire **dal 1° settembre 2010**, il **divieto di transito nel centro abitato** di Firenze e del Galluzzo, nei giorni dal **LUNEDÌ alla DOMENICA** con **orario 00.00 – 24.00**, agli autoveicoli di cui all'art. 54 del N.C.d.S. lettera b) **autobus** e lettera l) **autosnodati M2 ed M3 non conformi alla direttiva 91/542 CEE** o successivi aggiornamenti, in servizio di **Trasporto Pubblico Locale ( TPL) urbano**, divieto già in vigore la domenica come da ordinanza n. 2008/01189 del 17/12/2008;

2) Sono esonerati dal divieto di transito della presente ordinanza i mezzi:

a) muniti di apposito contrassegno, con allestimento specifico per i disabili fisici;

b) su cui sono installati dispositivi anti-particolato omologati ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008, risultanti da specifica annotazione sulla carta di circolazione;

c) euro 0 in servizio urbano per i quali è già prevista la sostituzione secondo i termini individuati dai provvedimenti attuativi delle DGR n. 275/08 e n. 746/08 come modificata dalla DGR n. 877/09 ed individuati nell'elenco Allegato 1 della DGR n. 183 del 23/02/2010;

d) limitatamente ai giorni in cui si svolgono le partite di campionato di calcio allo stadio Comunale A. Franchi, gli autobus ed autosnodati specificamente adibiti al trasporto dei tifosi per e dallo Stadio Comunale A. Franchi;

- 3) di confermare il divieto di transito nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo, la DOMENICA con orario 00.00 – 24.00, agli autoveicoli di cui all'art. 54 del N.C.d.S. lettera b) autobus e lettera l) autosnodati M2 ed M3 non conformi alla direttiva 91/542 CEE o successivi aggiornamenti, sia destinati al TPL extra urbano che al turismo, come istituito e confermato con precedenti ordinanze, ultima n. 2008/01189 del 17/12/2008;
- 4) Le Direzioni Ambiente, Polizia Municipale e Nuove Infrastrutture e Mobilità sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti necessari all'attuazione della presente ordinanza.
- 5) Le Forze di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del N.C.d.S. sono tenute a vigilare in ordine all'osservanza della presente ordinanza.
- 6) Il presente provvedimento è trasmesso alla Regione Toscana – Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali e alla Provincia di Firenze – Dipartimento Territorio e Programmazione.
- 7) La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio.
- 8) I trasgressori saranno sanzionati ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
- 9) Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione dell'ordinanza.

**Firenze, lì 24/08/2010**

**Assessore  
Rosa Maria Di Giorgi**